



ORGALIME

## **Allegato alle Condizioni Generali Orgalime S 2012 sull'applicazione del diritto tedesco**

Se nel contratto trova applicazione il diritto tedesco (cfr. Clausola 47 delle Condizioni ORGALIME), con riferimento alle norme giuridiche delle Condizioni Generali di Contratto previste dal codice civile tedesco (*BGB*) sono valide le Condizioni ORGALIME inclusi i presenti accordi integrativi.

Occorre inoltre tener presente che può trovare applicazione la Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di merci (*CISG*). Tale applicazione deve essere espressamente esclusa qualora non fosse auspicata.

### **Clausola 14 paragrafo 5:**

soppresso

### **Clausola 16, seconda frase (da sostituire con quanto segue):**

“Non potrà essere avanzata nessun'altra pretesa nei confronti del fornitore a causa di tale ritardo se da parte di quest'ultimo non sussiste responsabilità per violazione colposa di obblighi contrattuali essenziali (“*wesentliche Vertragspflichten*”) oppure dolo o Colpa Grave ai sensi della Clausola 2.”

### **Clausola 27 (aggiunta):**

“Azioni di rimborso delle spese dell'Acquirente in base all'articolo 445a *BGB* (azione di rivalsa del venditore) sono anche prescritte dodici mesi dopo l'inizio del termine di prescrizione, a condizione che l'ultimo contratto nella catena di fornitura non sia per la vendita di beni di consumo. Le leggi sulla sospensione dell'interruzione della prescrizione (in particolare l'articolo 445b *BGB*), la sospensione e la ripresa del termine di prescrizione rimangono invariati.”

### **Clausola 30, paragrafo 3, seconda frase:**

soppresso

### **Clausola 38 (aggiunta):**

“Azioni di rimborso delle spese dell'Acquirente in base all'articolo 445a *BGB* (azione di rivalsa del venditore) sono anche prescritte dodici mesi dopo l'inizio del termine di prescrizione, a condizione che l'ultimo contratto nella catena di fornitura non sia per la vendita di beni di consumo. Le leggi sulla sospensione dell'interruzione della prescrizione (in particolare l'articolo 445b *BGB*), la sospensione e la ripresa del termine di prescrizione rimangono invariati.”

### **Clausola 39 (da sostituire con quanto segue):**

“La responsabilità del fornitore per i difetti è limitata ai casi e ai modi previsti dalle Clausole 23 a 38. Questa limitazione di responsabilità si estende al risarcimento del danno derivante dal difetto, ivi inclusi l'arresto della produzione, la perdita di profitto e ogni altro danno indiretto. La limitazione della responsabilità del fornitore non trova applicazione nel caso di dolo o Colpa Grave ai sensi della Clausola 2 o in caso di lesione colposa cagionata alla vita, al corpo o alla salute altrui.

La limitazione della responsabilità non trova inoltre applicazione in caso di violazione colposa di obblighi contrattuali essenziali (“*wesentliche Vertragspflichten*”). In caso di colpa lieve il fornitore risponde soltanto del danno ragionevolmente prevedibile e tipico del contratto.

Inoltre la limitazione di responsabilità non trova applicazione nei casi in cui, ai sensi della legge sulla responsabilità del produttore (“*Produkthaftungsgesetz*”), in presenza di difetti del prodotto si è tenuti a rispondere di danni a persone o di danni materiali recati a oggetti di uso privato. E neppure trova applicazione in caso di vizi che il fornitore ha intenzionalmente omesso di rivelare o dei quali aveva garantito l'inesistenza.”

### **Clausola 40:**

soppresso

### **Clausola 45 (aggiunta):**

“Tale esclusione di responsabilità non trova applicazione nei casi di dolo o di Colpa Grave ai sensi della Clausola 2 o in caso di lesione colposa cagionata alla vita, al corpo o alla salute altrui. Inoltre non trova applicazione in caso di violazione colposa di obblighi contrattuali essenziali (“*wesentliche Vertragspflichten*”). Tuttavia se la violazione di obblighi contrattuali essenziali avviene per colpa lieve il fornitore risponde soltanto del danno ragionevolmente prevedibile e tipico del contratto.

Inoltre l'esclusione della responsabilità non trova applicazione nei casi in cui, ai sensi della legge sulla responsabilità del produttore (“*Produkthaftungsgesetz*”), in presenza di difetti dell'oggetto fornito, si è tenuti a rispondere di danni a persone o di danni materiali recati a oggetti di uso privato. E neppure trova applicazione nel caso di danni provocati in conseguenza a dolo o coperti da valida garanzia specifica.”

Ottobre 2018